



BLOCCO UTILIZZO CREDITI – INDUSTRIA 4.0

Con risoluzione 19/E del 12 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle imprese che hanno usufruito o che intendono usufruire dei crediti d'imposta per gli investimenti 4.0. Per l'attuazione delle nuove comunicazioni, si attende l'approvazione di uno specifico decreto direttoriale.

Obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per i nuovi investimenti dal 30 marzo 2024

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Per poter fruire dei crediti d'imposta per i seguenti nuovi investimenti in:

- **beni strumentali nuovi 4.0** (di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/2020);
- **attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica** (di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019);
- **attività di innovazione tecnologica** finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 (di cui ai commi 203, quarto periodo, dell' articolo 1 della legge n. 160/2019);
- **attività di transizione ecologica** (di cui ai 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019);

le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti da effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024;
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

COMUNICAZIONE A CONSUNTIVO

La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Obbligo di comunicazione consuntiva per gli investimenti dal 1° gennaio al 29 marzo 2024

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti dovrà essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Obbligo di comunicazione per gli investimenti relativi al 2023 prima di utilizzare il credito

Per gli investimenti in **beni strumentali nuovi 4.0**, materiali ed immateriali (di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/2020), **relativi all'anno 2023**, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla trasmissione di una specifica comunicazione.

Codici Tributo interessati dal blocco

La risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, ha previsto che, in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 39/2024, nelle more dell'adozione del decreto direttoriale del MIMIT, per i crediti d'imposta in argomento è **sospeso l'utilizzo in compensazione** mediante modello F24 dei seguenti tributi:

Tributo	Descrizione	Anno riferimento
6936	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020	2023 o 2024
6937	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020	2023 o 2024
6938	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., L. 160/2019	2024
6939	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020	2024
6940	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020	2024